

COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA

Allegato alla Deliberazione n°10

Adottata dal Consiglio Comunale in data 29/01/2015, modificato con deliberazione de Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2020

PREMESSA

Si ritiene opportuno specificare che, ove, nel Regolamento, si richiama la figura del “Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria”, si intende riferirsi non ad un’unica persona fisica, bensì a più persone, le quali, ognuna per i procedimenti di competenza del proprio Settore, intervengono nel macroprocedimento della gestione dei “Servizi Cimiteriali”.

Nello specifico:

L’Ufficiale dello Stato Civile- Responsabile dei Servizi Demografici, relativamente alle seguenti attività: denuncia di morte, autorizzazione al trasporto funebre, autorizzazione al seppellimento, autorizzazione alla cremazione;

Il Responsabile dell’Area Istituzionale/Commercio, per la redazione dei contratti di concessione cimiteriale, nonché di quant’altro attinente la gestione delle tariffe delle sepolture e per quanto attiene alla cremazione: eventuale dispersione delle ceneri e/o interrimento, e/o consegna dell’urna ai familiari;

Il Responsabile dell’Area Urbanistica–Edilizia Privata, per i procedimenti inerenti la pianificazione cimiteriale;

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-Manutenzioni per la gestione e manutenzione dei cimiteri.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Pag.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto	6
Articolo 2 -Competenze.....	6
Articolo 3 - Responsabilità	7
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	7
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico	8

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori	8
--	---

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro.....	9
Articolo 8 - Verifica e chiusura di feretri	9
Articolo 9 - Feretro per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	9
Articolo 10 – Piastrina di riconoscimento	10

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 - Modalità del trasporto e percorso	11
Articolo 12 - Trasporti funebri	11
Articolo 13 - Norme generali per i trasporti	11
Articolo 14 – Requisiti dei mezzi di trasporto funebri.....	12
Articolo 15 – Rimessa delle auto funebri.....	12
Articolo 16 – Riti religiosi e civili.....	12
Articolo 17 – Trasferimento di salme.....	12
Articolo 18 - Morti per malattie infettive, diffuse, portatori di radioattività.....	12
Articolo 19 - Adempimenti conseguenti il decesso: Denuncia di morte – trasporto di cadavere per seppellimento e/o cremazione.....	13
Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	13
Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero	13
Articolo 22 - Trasporto di ceneri o resti	14

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 23 - Elenco cimiteri	14
Articolo 24 - Disposizioni generali – Vigilanza	14
Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero.....	15
Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	15
Articolo 27 – Disposizioni particolari cimitero di Galbiate	15

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 28 - Disposizioni generali	16
Articolo 29 - Piano Regolatore cimiteriale	16

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30 - Inumazione	16
Articolo 31 - Tumulazione	17
Articolo 32 – Cippo.....	17
Articolo 33 - Deposito provvisorio	17

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 34 - Esumazioni ordinarie	18
Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	19
Articolo 36 - Esumazioni straordinarie	19
Articolo 37 - Estumulazioni	19
Articolo 38 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	20
Articolo 39 - Raccolta delle ossa	20
Articolo 40 - Oggetti da recuperare	20
Articolo 41 - Disponibilità dei materiali	21
CAPO V - CREMAZIONE	
Articolo 42 - Crematorio	21
Articolo 43 - Autorizzazione alla cremazione	21
Articolo 44 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri.....	22
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	
Articolo 45 – Orario.....	23
Articolo 46 – Disciplina dell’ingresso.....	23
Articolo 47 – Divieti speciali.....	23
Articolo 48 – Riti funebri.....	24
Articolo 49 – Epigrafi, Monumenti, Ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	24
Articolo 50 – Monumenti sulla collina cimitero di Galbiate	25
Articolo 51- Fiori e piante ornamentali	26
Articolo 52 – Materiali ornamentali.....	26

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 53 - Concessioni cimiteriali.....	26
Articolo 54 - Sepolture private	27
Articolo 55 - Modalità di concessione	28
Articolo 56 – Durata – Decorrenza e Rinnovo delle concessioni.....	28
Articolo 57 - Variazione della durata della concessione.....	29
Articolo 58 - Diritto di sepolcro	30
Articolo 59 - Opposizione al diritto di sepolcro.....	32
Articolo 60 - Criteri di Assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune.....	32
Articolo 61 - Manutenzione delle sepolture private.....	33
Articolo 62 – Costruzione dell’opera – termini.....	33

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, RIMBORSI

Articolo 63 – Concessionario e/o fondatore del sepolcro.....	33
Articolo 64 - Divisione e subentri	33
Articolo 65 –Rinuncia a concessioni a tempo determinato di durata inferiore ad anni 99	34
Articolo 66 - Rinuncia a concessioni perpetue	34
Articolo 67 – Rinuncia a concessione di manufatti di durata di anni 99 o perpetua	35
Articolo 68 – Agevolazioni promosse dal Comune: Rinuncia a concessioni perpetue su invito dell’ente – Adesione alla pratica della cremazione.....	35

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 69 - Revoca	35
Articolo 70 - Decadenza	36
Articolo 71 - Estinzione	36

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 72 – Accesso al cimitero.....	37
Articolo 73 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	37
Articolo 74 – Responsabilità.....	38
Articolo 75 – Recinzione aree – materiali di scavo.....	38
Articolo 76 – Introduzione e deposito di materiali.....	38
Articolo 77 – Orario di lavoro.....	38
Articolo 78 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	38
Articolo 79 – Vigilanza.....	39
Articolo 80 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	39
CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI	
Articolo 81 – Funzioni – Licenza	39
Articolo 82 – Divieti	40

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 83 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	40
Articolo 84 – Mappa	40
Articolo 85 – Annotazioni in mappa.....	40
Articolo 86 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	41
Articolo 87 – Schedario dei defunti.....	41
Articolo 88 – Scadenziario delle concessioni	41

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 – Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	41
Articolo 90 – Cautele	41
Articolo 91 – Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione	41
Articolo 92– Tariffe.....	42
Articolo 93 – Norma finale e di rinvio	42

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché della Legge Regionale Lombardia 30/12/2009, n. 33, del Regolamento Regionale Lombardia 09 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici, cimiteriali, e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, spettano al Responsabile dell'Area, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune.
5. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri generali di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio Comunale. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle esigenze di gestione dei differenti cimiteri e delle differenti opere cimiteriali.
6. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente Regolamento vale la volontà del defunto, ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - Il coniuge non separato o divorziato;
 - I figli (maggiorenni);
 - I genitori;

- Altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario;
- I conviventi.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura, mediante una accurata attività di manutenzione, che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX, del Libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) Il servizio di osservazione delle salme;
 - b) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18 comma 1;
 - c) Il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, di cui all' art. 12 comma 2 punti a) e b);
 - d) La fornitura del feretro nelle ipotesi di cui al punto precedente, come precisato al successivo art. 12 comma 3, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico;
 - e) l'inumazione in campo comune, solo nel caso di salma di persona indigente, con verifica da parte del servizio sociale (1);
 - f) la cremazione, solo nel caso di salma di persona indigente, con verifica da parte del servizio sociale (2);
 - g) La deposizione delle ossa in ossario comune, solo nel caso di salma di persona indigente, con verifica da parte del servizio sociale;
 - h) La dispersione delle ceneri in cinerario comune, solo nel caso di salma di persona indigente, con verifica da parte del servizio sociale (2);
 - i) L'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, la visita necroscopica è subordinata al pagamento del tariffario A.S.L.

(1) Vedasi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: " il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni della legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, di cui si applica l'art. 16 comma 1, lettera a) del citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990". (Vedasi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004).

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - copia del presente regolamento (presso l'Ufficio Cimiteri e on line sul sito internet comunale);
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1) (2).

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130 art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere".

(2) La legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, all'art. 74 comma 7, ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio. Inoltre l'art. 33, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004 prevede che: "Il comune, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il Comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 32".

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge (1).
2. Il deposito mortuario può funzionare quale deposito di osservazione.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in locale separato, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D. Lgs. 230/1995.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(1) Articolo 70 Legge Regionale Lombardia n. 33/2009:

- comma 5: "Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme delle persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigenicità, per:

- Il periodo di osservazione di cui al comma 1;
- L'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria."

- comma 6: "Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato".
Vedasi anche l'art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

CAPO III – FERETRI

ARTICOLO 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo quanto previsto dall'art. 11 commi 3 e 3bis del R.R. 6/2004 (1).

(1) Art. 40, comma 5, Reg. regionale n. 6/2004: "Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione".

ARTICOLO 8 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

ARTICOLO 9 - FERETRO PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 71, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. o suo delegato.
 6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali che regolamentano gli orari, le modalità, ed i percorsi dei trasporti di cadavere, sono determinati con Ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo al veicolo dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e delle forze di Polizia. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione, atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 12 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società, o da altre persone giuridiche, titolare della relativa autorizzazione del Comune, sede dell'attività commerciale, rilasciata a fronte del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 (art. 31 e seguenti).
2. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, nonché il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

ARTICOLO 13 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, che da Comune a Comune, da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
Ogni trasporto, all'interno del Comune, o in altro Comune, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Demografici, e/o da altro dipendente all'uopo delegato.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione, nonché dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro, ed i relativi documenti accompagnatori, al personale incaricato presso il cimitero e/o forno crematorio (1).

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento di conformità di cui all'art. 9 dovrà restare in consegna al vettore.
4. Per i trasporti destinati all'estero, le verifiche attinenti detta conformità saranno svolte dal personale sanitario dell'A.S.L.

(1) Art. 6 comma 3 L.R. Lombardia: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie".

ARTICOLO 14 – REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI

1. I veicoli destinati al trasporto di cadaveri devono avere caratteristiche atte a garantire la sicurezza del feretro, la possibilità di effettuare pulizie e disinfezioni, ed essere certificate "idonee" dalla competente A.S.L., con apposito libretto, da conservare, a cura del titolare, ed esibire agli agenti accreditati al controllo.
2. Le autofunebri non devono consentire la visione del feretro dall'esterno, a tal fine dovranno essere adottati opportuni accorgimenti.

ARTICOLO 15 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ARTICOLO 16 - RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica, che degli altri culti riconosciuti dall'Ordinamento Italiano, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in Chiesa, o in altro luogo di culto, per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Tali spazi vengono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

ARTICOLO 17 - TRASFERIMENTO DI SALME

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; detto mezzo dovrà essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di cadaveri destinati ad autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti e resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 18 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze, o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultassero portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. disporrà, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti, ed alla destinazione secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 e 3bis del RR6/2004.

**ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO:
ACCERTAMENTO - DENUNCIA DI MORTE
TRASPORTO PER SEPELLIMENTO E/O CREMAZIONE**

1. La denuncia della causa di morte deve essere effettuata entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Come disposto dall'art. 40 del Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004, la causa di morte deve essere dichiarata dal medico curante, o, in caso di sua assenza, da chi ne assume le funzioni.
3. L'accertamento della morte, redatto su modello approvato dalla Giunta Regionale, è effettuato, entro 24 ore dal decesso, da uno dei seguenti soggetti:
 - dal Direttore Sanitario, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria;
 - dal Direttore o Responsabile Sanitario, in caso di decesso presso altra struttura (socio-sanitaria e/o assistenziale);
 - dal medico necroscopo dell'A.S.L. territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata.
4. Se il decesso avviene in giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo, e comunque non oltre 48 ore.
5. A seguito dell'accertamento della morte, la salma diviene cadavere.
6. Il trasporto di cadavere, sia all'interno del territorio comunale, che nel cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, a seguito di istanza degli interessati, previo acquisizione della certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma sarà trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi vi siano tributate onoranze.
8. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, conformemente alla documentazione prodotta.

ARTICOLO 20 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune, in sepolture privilegiate, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile, con apposito provvedimento, a seguito di istanza motivata degli interessati.
2. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75, comma 6, lettera c) della Legge Regionale n. 33/2009.

ARTICOLO 21 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

1. Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A) del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 33/2009, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

ARTICOLO 22 - TRASPORTO DI CENERI O RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili, e di ceneri, deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri, o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale, quale autorizzazione al trasporto, la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria, ai fini dell'affidamento, vale, quale autorizzazione al trasporto, la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

ARTICOLO 23 - ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - Galbiate;
 - Bartesate;
 - Sala al Barro;
 - Villa Vergano.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 75 della legge Regionale n. 33/2009.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 75, comma 3 della legge Regionale n. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ARTICOLO 25 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ASL, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno del cimitero di Galbiate è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle rimembranze", per la dispersione delle ceneri, come disciplinato dell'art. 44, comma 12.

ARTICOLO 26 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all'AIRE del comune;
 - I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e deceduti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura, esistente nel cimitero del Comune stesso.
 - I nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, nonché di cui all'art. 11 commi 1 bis – 1 ter e 1 quater del Regolamento Regionale n. 6/2004);
 - i cadaveri di persone di culto che abbiano dovuto trasferire la residenza per motivi religiosi;
 - I resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
 - È altresì consentita la dispersione di ceneri all'interno delle strutture apposite - cinerario comune, giardino delle rimembranze – una volta realizzate.
2. È inoltre consentita, compatibilmente con la disponibilità dei posti, l'ammissione in tombe individuali, loculi, colombari, nicchie ossario e cinerarie dei cadaveri, resti, ceneri delle persone che abbiano avuto in vita la residenza nel Comune di Galbiate per almeno 10 anni, oppure di coloro che siano stati coniugi, figli, genitori, nonni di residenti in Galbiate, attualmente in vita o defunti.

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI CIMITERO DI GALBIATE

1. Nel Cimitero di Galbiate è consentita la creazione di tombe individuali e/o a tre posti unicamente nell'ambito del campo A, come individuato nell'allegata planimetria.
2. Nel caso di tomba a tre posti è consentita la tumulazione unicamente con le seguenti combinazioni:
 - a. Genitori e figli premorti;
 - b. Genitori e figli di età superiore a 45 anni, risultanti nel medesimo stato di famiglia;
 - c. Fratelli.
3. Nel caso di tomba ad un posto è consentita la tumulazione unicamente dei seguenti soggetti:
 - a. Defunto unico componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia al momento del decesso;
 - b. Religioso/a;

4. Nelle tombe ad un posto è consentita la collocazione di un'urna cineraria, unicamente come prima tumulazione, cui seguirà la tumulazione di un cadavere.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I cimiteri sono composti da campi comuni per inumazione, costituiti generalmente da suolo adatto alla mineralizzazione nell'arco di 10 anni.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

ARTICOLO 29 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, ha approvato un Piano Cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 18/12/2013)
2. Il piano di cui al primo comma è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA. (Parere favorevole dell'ASL il 17/09/2013 e parere favorevole dell'ARPA in data 05/08/2013 e 05/11/2013).
3. Il Piano regolatore contiene un elaborato denominato "norme tecniche di attuazione" che detta le tipologie edilizie ammesse per qualunque fabbricato all'interno del cimitero.
4. Le norme tecniche di attuazione contengono tutti i dati dimensionali massimi a cui dovrà sottostare la progettazione di qualunque fabbricato all'interno del cimitero.
5. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 30 - INUMAZIONE

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le misure, nonché le caratteristiche delle fosse sono presenti nel Piano Cimiteriale.
3. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di 10 anni dal giorno del seppellimento. Il Comune assegna l'area necessaria a chi rappresenta il defunto, rilasciando un "Permesso di Inumazione" in cui viene indicato l'importo da pagare, che corrisponderà alle spese di seppellimento gravanti sull'Amm.ne Comunale.
4. Qualora il suolo delle aree destinate all'inumazione sia per struttura geologica e mineralogica sfavorevole al processo di scheletrizzazione dei cadaveri il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può prorogare il predetto termine, per un ulteriore periodo di 10 anni, al fine di

consentire la completa mineralizzazione del cadavere, dietro versamento del solo corrispettivo previsto per la tentata esumazione.

5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere racchiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. La cassa di legno deve essere costituita secondo le prescrizioni indicate nell'art. 75 del D.P.R. 285/1990 commi da 4 a 11.

ARTICOLO 31 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal titolo III "Concessioni" del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione, ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui è art. 16 del RR 6/2004, con particolare attenzione ai commi 4,8 e 9 e all'allegato 2 del citato Regolamento.
4. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato.
5. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

ARTICOLO 32 – CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero identificativo, identico a quello risultante dal "Permesso di Inumazione".
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 140, previo pagamento del corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti.
4. L'installazione dei monumenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ARTICOLO 33 - DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
 - Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da realizzarsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - Qualora sussistano dubbi o opposizioni sul diritto di sepolcro di cui all'art. 59 del presente regolamento.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata, dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o in base alla domanda

degli interessati, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 3 anni.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio servizi cimiteriali.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà all'estumulazione straordinaria del feretro ed alla sua inumazione in campo comune. Tale cadavere una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento delle tariffe previste.
8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
9. È facoltà del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, qualora vi siano disponibilità di sepolture provvisorie in altre zone del cimitero, consentire la permanenza del feretro nel loculo provvisorio mediante trasformazione della concessione temporanea in una definitiva. In tal caso si procederà a conguagliare quanto già versato per la concessione provvisoria con la tariffa stabilita alla data della trasformazione per la corrispondente concessione definitiva. La concessione definitiva decorre dalla data di tumulazione provvisoria.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrizzato si applica quanto disposto nel successivo art. 39.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione. Il periodo di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e, precisamente:
 - i. In 5 anni, se non vi si ricorre;
 - ii. In 2 anni, in caso positivo.
 - Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (1). Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3, lettera G) della legge 30 marzo 2001, n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla

pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”.

ARTICOLO 35 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e all'albo pretorio comunale con congruo anticipo.

ARTICOLO 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria, o su richiesta dei famigliari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dallo stesso o in altro cimitero, o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive diffuse pubblicate dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, o di personale tecnico da lui delegato, e del personale comunale.

ARTICOLO 37 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - a richiesta dei famigliari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 38, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario,

loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Sempre a richiesta degli interessati, il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003).
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e all'art. 16 del R.R. 6/2004, con particolare attenzione ai commi 4,8 e 9 del citato R.R.

ARTICOLO 38 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto:
 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere.

ARTICOLO 39 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ARTICOLO 40 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati,

decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

ARTICOLO 42 – CREMATORIO

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, o di quello, eventualmente, convenzionato.

ARTICOLO 43 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, previa istanza dei familiari, o di loro delegato, contestualmente alla presentazione dei documenti di seguito indicati:
 - a. Disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Laddove il defunto risultasse iscritto ad associazioni accreditate, aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati, sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale si evinca la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione dovrà essere convalidata dal Presidente dell'Associazione medesima (1).
 - b. In mancanza di disposizione testamentaria, occorrerà un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere, da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, o di residenza, del defunto, e/o del dichiarante. Qualora la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltrerà

immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti dei medesimi;

- c. Copia del certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di reato, nella causa di morte;
- d. Ove ricorra caso di morte improvvisa e sospetta, dovrà essere presentato il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria alla cremazione del cadavere;
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto, in ordine alla dispersione delle ceneri, o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lettera B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

ARTICOLO 44 - URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri saranno raccolte in apposita urna cineraria sigillata. L'urna dovrà essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria è destinata a contenere le ceneri di un solo cadavere, dovrà portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, nonché la data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna potrà essere collocata nel cimitero, in apposita nicchia, o colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare viene regolamentata come segue:
 - a. Presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la dichiarazione di espressa volontà del defunto stesso, sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b. Il luogo di conservazione;
 - c. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - d. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, laddove il familiare non intendesse più conservarla.
6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare affidatario dell'urna cineraria.
7. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria Locale.
8. Qualora il defunto avesse disposto per la dispersione delle ceneri, questa avverrà con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 30/3/2001 n.130, nei luoghi a ciò deputati di cui alla lettera c), ad opera dei soggetti di cui alla lettera d) del citato art. 3, della medesima legge. In ossequio alle disposizioni dell'art. 73, della Legge Regionale 30/12/2009, n. 33, dell'art.13 del Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6;

9. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, su apposito modulo "allegato 5", approvato con deliberazione della Giunta Regionale 21.1.2005, n.7/20278.

10. Per l'ottenimento dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri il soggetto che può eseguirla deve presentare un'istanza, dichiarando ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- ❖ i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
- ❖ i dati anagrafici del defunto;
- ❖ il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme, ai sensi della Legge regionale n.4/2019, la volontà può essere espressa anche in forma orale;
- b) una copia dell'autorizzazione alla dispersione è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso che autorizza la dispersione, e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
- c) L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
- d) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza.
- e) Nulla osta del Comune di dispersione se diverso da quello di decesso acquisito d'ufficio;

11. Successivamente il soggetto di cui al comma 10 dovrà produrre al Comune interessato dalla dispersione delle ceneri una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 contenente l'indicazione del giorno e del luogo di dispersione delle ceneri e la conformità alle norme vigenti.

12. La dispersione potrà avvenire nei seguenti modi:

- in cimitero in luogo appositamente individuato, denominato "Giardino delle Rimembranze", che, a norma dell'art.10 del già citato Regolamento Regionale n.6/2004, dovrà essere presente in almeno uno dei cimiteri esistenti nel territorio comunale. Viene individuato, a questo proposito dall'Amministrazione Comunale, il cimitero sito in Galbiate.

- In natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, come dettagliatamente indicato all'art. 4 L.R. 24/2007 purché in orari diurni e con le seguenti modalità:

- a) In aree pubbliche, lontano dai centri abitati ed a una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi in luoghi non frequentati da turisti; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto.
- b) In aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro
- c) Nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché la dispersione avvenga nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile.
- d) È consentita la dispersione in area (al vento).

Laddove il defunto non avesse disposto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune.

13. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1, del D.lgs 30/04/1992, n. 285 nonché ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo; la dispersione in aree

demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dalle Autorità Amministrative competenti;

14. La dispersione in cimitero avviene, in luogo appositamente individuato, denominato “Giardino delle Rimembranze”, che, a norma dell’art.10 del già citato Regolamento Regionale n.6/2004, dovrà essere presente in almeno uno dei cimiteri esistenti nel territorio comunale. Viene individuato, a questo proposito, dall’Amministrazione Comunale, il cimitero sito in Galbiate.

15. Laddove il defunto non avesse disposto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune.

16. La dispersione potrà essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal citato art.3 - Legge 130/2001.

17. L’affidamento dell’urna cineraria ai familiari potrà essere disposta quando vi sia stata espressa volontà del defunto, o volontà manifestata dal coniuge, o dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74,75,76 e 77 del Codice Civile, o, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

18. I soggetti sopra elencati dovranno presentare apposita istanza, indicante le generalità di chi prenderà in consegna l’urna, in triplice copia, delle quali: una per il Comune di decesso, la seconda per il Responsabile del crematorio, e la restante copia al consegnatario dell’urna.

19. Laddove l’affidatario dell’urna volesse recedere dall’affidamento delle ceneri, potrà conferirle al cinerario comune, o destinarle alla tumulazione.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 45 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell’incaricato dal Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L’avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.

ARTICOLO 46 - DISCIPLINA DELL’INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l’ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell’ingresso;
 - c. alle persone, vestite in modo indecoroso o in condizioni o con comportamenti comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 47 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f. asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere alla esumazione ed estumulazione di salme, da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
 - m. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 48 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Servizio Polizia Locale.

ARTICOLO 49 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE, NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in relazione al carattere del cimitero.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine li familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi, in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere da realizzare.
3. Le misure dei monumenti sono attualmente fissate in 200cm x 80cm, altezza m 1,40 per tutti i cimiteri, anche per sostituzione di monumenti già esistenti.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; nonché il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite (m 1,40) o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 50 – MONUMENTI SULLA COLLINA CIMITERO DI GALBIATE

Nel cimitero sulla collina, per salvaguardare l'ambiente, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Ogni gruppo di sei tombe è racchiuso dalla siepe, costituita da essenze sempreverdi e di facile potatura (es il bosso), ogni tomba dovrà essere separata da un vialetto con larghezza massima 25 cm costituito da lastre di granito. Sul perimetro della tomba non è consentito nessun tipo di piantumazione, ma la sola collocazione di vasi di fiori e di sempreverdi avendo cura però che non invadano le tombe o i passaggi attigui;
- b) Il piano superiore delle tombe è costituito da ghiaietto di colore grigio verde. – Dovrà essere collocata una lapide esclusivamente in orizzontale con eventuale croce;
- c) La lapide deve essere collocata in orizzontale con dimensioni di 50 cm x 100 cm, la lastra dovrà essere posta con inclinazione partendo da un'altezza massima sul fronte di cm 12 e un'altezza massima sul retro di cm 15, il bordo perimetrale deve essere chiuso. La lastra orizzontale potrà sporgere dalle spalle laterali per un massimo di cm 2;
- d) Può inoltre essere collocata, al centro dietro la lastra una croce, con altezza massima di 90 cm dal livello del terreno e comunque l'altezza misurata dal filo superiore della lastra non potrà essere maggiore di cm 70. La croce dovrà avere una larghezza di 17 cm, con uno spessore di 6 cm. La larghezza massima delle braccia della croce non dovrà essere superiore a 50 cm totali. La croce dovrà essere fissata nel terreno;
- e) Il marmo potrà essere lucido o grezzo di colore grigio con varie tonalità di grigio ad esclusione del nero;
- f) Il portafiori e il portalampane saranno interrati, dovranno essere dello stesso tipo di marmo della lapide e della croce e potranno essere arricchite con particolari in bronzo; dovranno essere inoltre collocati ai piedi della tomba entro 30 cm dal margine esterno. Il vaso dovrà essere collocato a dx la lampada votiva a sx ;
- f 1) È consentito inoltre collocare una base da cm 50x50 h 4 cm, quale prolungamento del tombale stesso, completo di incasso nel quale verranno collocati un portafiori e un portalampane; con possibilità di creare un secondo incasso (dimensioni massime cm 20x 40), al fine di piantumare piccoli fiori stagionali. Il marmo dovrà essere dello stesso tipo del marmo della lapide e della croce, il vaso dovrà essere collocato a dx il portalampane a sx. In alternativa è consentito collocare un cordolo da cm 5, dimensioni in perimetro cm 50x 50 h 4 cm nel quale piantumare fiori di stagione, prato verde o piccoli sempreverdi da mantenere in stato decoroso, e collocare vaso o portalampane (vedi disegno allegato);
- g) È consentito incidere o collocare, esclusivamente sulla lastra orizzontale, un'effigie di carattere religioso, con dimensioni massime di 13x24 il materiale da utilizzare dovrà essere il marmo oppure il bronzo. È inoltre consentito incidere sulla lastra una croce bocciardata delle dimensioni massime di cm 50x50. Altre eventuali lavorazioni dovranno essere bocciardate, dimensioni massime 50x50. Non è possibile collocare statue di nessun genere;
- h) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo;
- i) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili, e l'impiego quali portafiori, di barattoli di recupero;
- j) Si consente la collocazione di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la conservazione nel tempo;
- k) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 90;

l) È fatto divieto di eseguire opere difformi da quanto previsto nel presente articolo. Nel caso di inosservanza, il concessionario verrà invitato a ripristinare lo stato di fatto. L'Amministrazione invita il concessionario, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (R.R.), al ripristino da effettuarsi entro 1 (uno) mese dal ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine si procederà d'ufficio con addebito delle spese a carico dell'inadempiente.

ARTICOLO 51 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 52 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che invadano altre tombe o vialetti, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 53 - CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto – n.17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

ARTICOLO 54 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Sono sepolcri privati nei cimiteri, tutte le tipologie di sepolture diverse dall'inumazione in campo comune, seppur essa sia –normalmente- oggi a titolo oneroso.
2. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale.
4. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a. Sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. Sepolture per famiglie e collettività (biloculi, posti plurimi, celle edicole, cappelle, ecc.).
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, stipulato previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. La durata;
 - c. La persona, o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionari;
 - d. Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare),
 - e. L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
10. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di una tariffa.
11. La riscossione della tariffa avviene contestualmente alla stipula dell'atto di concessione tramite pagamento presso la tesoreria comunale. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata, né si procede alla stipulazione del contratto; le salme eventualmente già tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune ad autorizzazione decennale.
12. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, le imposte di bollo.
13. I diritti di segreteria, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, non sono dovuti per gli atti del Comune redatti in forma di Scrittura Privata non Autenticata, di contro, la riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria per gli atti del Comune redatti in forma di Atto Pubblico Amministrativo o Scrittura Privata Autenticata.
14. Gli atti redatti in forma di scrittura Privata non Autenticata, sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte II – del testo unico di cui al DPR n. 131 del 26/04/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, solo in caso d'uso, ovvero solo nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di registro (2% sul valore) risulti superiore all'importo previsto per la misura fissa ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della tariffa – parte I – allegata al medesimo DPR. Tutti i contratti, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei Contratti, stipulati per Atto

Pubblico o in Forma Pubblica Amministrativa o per Scrittura Privata Autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore. La registrazione deve essere richiesta entro 20 gg dalla data dell'atto.

15. Le Concessioni Cimiteriali di valore superiore all'importo di cui al comma precedente, saranno predisposti in forma di **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**, con le procedure sopra evidenziate che ne conseguono.

ARTICOLO 55 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Al fine di assicurare in ogni momento che vi sia la disponibilità di sepolture adeguate al fabbisogno, il Comune adotta la salvaguardia dei posti disponibili nei colombari, "riservando", pertanto, in termini di jus sepeliendi, le sepolture nell'ambito delle concessioni alle persone defunte determinate, escludendo la riserva a persone viventi determinabili; pertanto le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi.
2. Le concessioni in uso di sepolture private diverse dai colombari, possono parimenti concedersi solo in presenza:
 - a. Della salma, ceneri o cassetina di resti mortali, per posti individuali;
 - b. Dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie;
 - c. Di almeno una salma per posti plurimi.
3. L'assegnazione delle sepolture diverse dai colombari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili. Non è consentita la vendita di tombe a letto.
4. L'assegnazione di cui ai commi 3 e 4 deve osservare come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione di cui al comma 2 del successivo articolo 56.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
6. La concessione in uso di sepoltura non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto previsto dal comma 1, a favore di quel richiedente, di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al quarto grado.
8. Su richiesta degli aventi diritto è comunque ammessa sia nei colombari che nelle sepolture private di cui al comma 2, il collocamento di cassette di resti mortali o di urne cinerarie, dietro pagamento della tariffa stabilita dalla giunta per la riunione di resti.
9. Nel cimitero di Galbiate capoluogo, precisamente nel campo A, vengono individuate alcune aree (meglio evidenziate nell'allegata planimetria) da assegnare per sepolture individuali oppure con doppia sovrapposizione. Non è consentita la concessione dell'area con una sovrapposizione.

ARTICOLO 56 – DURATA – DECORRENZA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. La durata è fissata:
 - a. In un massimo di 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, cappelle gentilizie);
 - b. In un massimo di 30 anni per le sepolture private individuali e plurime (massimo 6 posti);
 - c. In un massimo di 30 anni per i colombari;
 - d. In un massimo di 30 anni per le cellette ossario e le nicchie cinerarie.
2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che ha inizio a far data dalla presentazione della domanda di concessione all'ufficio protocollo.
3. Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo nei casi di cui al punto a), ovvero per un periodo di anni 20 per le restanti tipologie, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. La concessione “nuova” che si colloca temporalmente di seguito alla precedente, seppur senza soluzione di continuità temporale sotto il profilo degli effetti, può venire regolata in modo diverso rispetto al rapporto concessorio precedente, in quanto tra i due sussiste una totale indipendenza e autonomia.
5. La richiesta di rinnovo potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità di posti.
6. Nel caso di sovrapposizione di salme, fissato nel limite massimo di due (come previsto nel Piano Cimiteriale), la concessione scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione, e l’eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione, pertanto il concessionario dovrà versare all’atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.
7. Qualora alla stessa tomba fossero collegate più concessioni aventi durate differenti, al fine di rispettare il principio di unicità del sepolcro, consentendo che tutte le concessioni scadano contemporaneamente, l’ufficio competente consentirà il rinnovo della primitiva concessione per un periodo di tempo coincidente con la scadenza delle successive concessioni, ed applicherà una tariffa calcolata proporzionalmente alla durata stessa.

ARTICOLO 57 - VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Dal 10 febbraio 1976 vige il principio per il quale la durata delle concessioni di sepolcri privati sia sempre a tempo determinato e che sussista un limite massimo non derogabile (99 anni).
2. I sepolcri privati sorti nel passato e regolati, per quanto riguarda la durata in modo difforme da quelli che sono i limiti attuali (tempo determinato e termine temporale massimo), continuano ad essere assoggettati al regime temporale originario.
3. Le sepolture private concesse in perpetuità prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, per mantenere la durata a tempo indeterminato, devono conservare le condizioni originarie a presupposto della concessione, in quanto eventuali mutamenti che attengano alla funzione della concessione o al suo uso, incidono sulla concessione stessa, facendola venir meno (Decadenza), pertanto i casi in cui la concessione originaria può subire delle modificazioni sono i seguenti:
 - Mutamento del rapporto originario di concessione (riuso del sepolcro, da intendersi come una sorta di RINUNCIA implicita alla concessione perpetua che si estingue, su richiesta espressa del titolare dei diritti, con conseguente trasformazione della concessione a tempo determinato - RIASSEGNAZIONE);
 - Esercizio del diritto d’uso in difformità rispetto alla volontà del fondatore del sepolcro.
4. La nuova concessione può essere rilasciata per un numero di posti pari a quelli previsti nella concessione originaria, ovvero per un numero di posti superiori, purché siano pari a quelli ottenibili in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e le caratteristiche costruttive del sepolcro siano conformi a quanto definito dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.
5. La riconferma della concessione di cui al predetto punto 3, viene concessa, previa verifica da parte dell’ufficio servizi cimiteriali del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, e previo pagamento della tariffa vigente per ogni entrata di salma non prevista nell’originaria concessione, e degli oneri riferiti ad opere necessarie effettuate sul sepolcro.
6. La variazione della durata deve risultare da apposito contratto.

ARTICOLO 58 - DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Lo jus sepulchri, inteso come diritto di venir sepolti nei sepolcri privati concessi a persone fisiche, viene individuato dall’art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in termini di riserva cioè di esclusività, nelle persone dei concessionari e dei loro familiari, nonché nelle persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti degli stessi.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni od enti, è riservato alla sepoltura di persone, le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
3. Il regolamento di polizia mortuaria n. 285/1990 estende il diritto d'uso non solo ai cadaveri, ma anche:
 - a. ai resti ossei
 - b. agli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
 - c. alle ceneri.
4. Ai fini dell'applicazione del predetto art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 commi 1 e 2, nonché dell'art. 24 comma 1 del regolamento regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - a. Coniuge
 - b. Parenti in linea retta ascendente fino al 3°
 - i. 1° genitori
 - ii. 2° nonni
 - iii. 3° bisnonni
 - c. Parenti in linea retta discendente fino al 3°
 - i. 1° figli
 - ii. 2° nipoti
 - iii. 3° bisnipoti
 - d. Parenti in linea collaterale fino al 6°
 - i. 2° fratelli e sorelle
 - ii. 3° nipoti (figli di fratelli), zii paterni e materni
 - iii. 4° pronipoti (figli di figli di fratelli), cugini, prozii (fratelli dei nonni)
 - iv. 5° figli di pronipoti, figli di cugini, cugini dei genitori
 - v. 6° figli di figli di cugini, figli dei cugini dei genitori
 - e. Affini fino al 4° (vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge)
 - i. 1° suocero, genero e nuora
 - ii. 2° sorella e fratello della moglie o del marito
 - iii. 3° la zia e lo zio della moglie o del marito
 - iv. 4° il cugino della moglie o del marito
5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
7. La sepoltura delle persone conviventi con il concessionario nei sepolcri privati dello stesso, può essere consentita previa valutazione caso per caso, da parte del servizio di Polizia Mortuaria, della dichiarazione presentata dal concessionario, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445. Il presupposto per cui l'istanza possa trovare accoglimento consiste nella condizione di convivenza con il concessionario al momento del decesso, momento in cui si realizza il titolo alla sepoltura. Qualora ricadano gli estremi il predetto servizio darà il nulla osta. Nel caso in cui le risultanze anagrafiche non corrispondano alla effettiva situazione di fatto, il concessionario potrà rivolgersi solo al giudice per richiedere una sentenza dichiarativa dello stato di convivenza. Solo la sentenza potrà costituire titolo per l'accoglimento dell'istanza.
8. I criteri per l'identificazione della condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari sono i seguenti:
 - a. Persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture sanitarie pubbliche o private per almeno un anno risultante da cartelle

cliniche o da apposite attestazioni di servizio rilasciate dalla direzione sanitaria del luogo di cura;

- b. Persone che abbiano prestato assistenza al concessionario per almeno un anno risultante da fatture regolarmente quietanzate concernenti le prestazioni assistenziali assicurate;
 - c. Persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti da riconoscimenti ufficiali, o in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui appartenevano i soccorritori, anche all'interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi ufficiali (polizia, vigili del fuoco ecc...);
 - d. Persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario, attestati da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato debitamente riconosciute o da ONLUS;
 - e. Persone che abbiano prestato attività di soccorso nei confronti del concessionario o che abbiano messo a disposizione dello stesso mezzi di trasporto in occasione di calamità naturale (sisma, alluvione ecc..), che ha interessato il comune e che risulti attestante da organi pubblici, organizzazioni di volontariato, ONLUS ecc.;
 - f. Persone che hanno prestato attività di soccorso nel corso di calamità naturale occorsa al Comune, a beneficio della comunità locale di cui il concessionario fa/faceva parte;
9. Qualora il concessionario non abbia espressamente indicato nell'atto di concessione una riserva di posti salma nel sepolcro privato in favore del benemerito, al momento della sepoltura (considerato come momento di esercizio di tale facoltà da parte del concessionario), si rende necessaria la presentazione di un'istanza da parte del concessionario, e la conseguente autorizzazione da parte del servizio interessato.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
11. Nelle cappelle di famiglia o nelle tombe di famiglia con capienza superiore ai 6 posti potrà, in via eccezionale, e previa autorizzazione del titolare della tomba, essere ammessa la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento di una somma uguale alla tariffa minima di concessione stabilita per i colombari.
12. Il concessionario è tenuto a designare all'atto della concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro, i nominativi delle salme da tumulare. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati secondo le previsioni di cui ai commi precedenti.
13. Nelle cappelle private è possibile procedere all'estumulazione di una salma e alla tumulazione, nello stesso sepolcro di un'altra salma, avente diritto ai sensi del presente articolo, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
14. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto reale che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.
15. Ogni atto di disposizione dei sepolcri o diritti su di essi effettuato tra privati risulta soffrire di nullità. Un "trasferimento" di sepolcro privato compiuto in spregio a tali limitazioni alla disponibilità del diritto d'uso produce una serie di effetti:
- a. per il concessionario che abbia ceduto:**
La nullità della cessione o del trasferimento che dir si voglia, importa che:
 - Il trasferimento non ha effetti, se non quelli di comportare la decadenza, cioè la risoluzione del rapporto concessorio;
 - l'arricchimento senza causa ove abbia contratto e ricevuto un prezzo per il trasferimento, che importa l'indennizzo ossia la restituzione del prezzo indebitamente ricevuto;
 - b. Per l'acquirente del trasferimento:**
La nullità dell'operazione importa:

- l'assenza di ogni diritto sul sepolcro privato e l'impossibilità giuridica di esercitarlo e ove l'avesse anche fatto, l'obbligo della messa in ripristino (caso delle salme sepolte per le quali occorrerà trovare altra sistemazione);

c. Per il comune:

il non aver fatto valere l'indebito uso, dichiarando la decadenza, comporta:

- il danno erariale derivante dal fatto che il comune non ha potuto introitare le somme relative al sepolcro privato che, una volta completato il procedimento di decadenza, sarebbe stato oggetto di possibile assegnazione a terzi;
- le responsabilità patrimoniali che possono ricadere sul comune per avere concorso al trasferimento viziato di nullità.

16. I sepolcri privati nascono come sepolcri familiari, per i quali la titolarità della concessione e gli jura sepulchri sono regolati dall'atto di concessione, nonché dal regolamento comunale di polizia mortuaria; e per i quali valgono le disposizioni di cui al comma precedente.
17. Il sepolcro familiare cessa di essere tale quando vi è l'esaurimento di tutti i soggetti destinatari, cioè quando avviene l'estinzione della famiglia (ipotesi che nasce decorso il termine di 20 anni dalla morte dall'ultimo concessionario avente diritto). In tal caso il sepolcro privato assume il carattere di sepolcro ereditario rispetto a quello familiare originario. Assunta tale qualificazione la trasmissione dei diritti, dei doveri e di quant'altro connesso alla concessione o al suo uso ha luogo secondo le comuni regole di successione.
18. Solo in questo caso gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro 12 mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autenticata del testamento e dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000. Per quel che riguarda la rinuncia all'eredità non influisce sul diritto alla sepoltura, né su eventuali oneri connessi alla componente patrimoniale del sepolcro in concessione.
19. Al di fuori della suddetta fattispecie, valgono le disposizioni relative ai subentri di cui al successivo articolo 64.

ARTICOLO 59 - OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione, ma si procede a tumulazione provvisoria della salma a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 60 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE

1. Le tombe e le cappelle di proprietà del Comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli art. 63 e seguenti dell'ex Regio Decreto 23 Maggio 1924 n. 827. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata con apposita stima redatta dal competente ufficio comunale.

ARTICOLO 61 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere, che il Comune ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
3. Risultando lo stato di abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi:
 - a. Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. L'ordinaria pulizia;
 - d. Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

ARTICOLO 62 - COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 6 mesi dalla data della notifica dell'autorizzazione di cui al successivo art. 73, pena la decadenza.
2. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità del titolo autorizzativo e portata a termine entro tre anni dalla data della notifica del permesso di costruire.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, RIMBORSI

ARTICOLO 63 – CONCESSIONARIO E/O FONDATORE DEL SEPOLCRO

1. Nei migliori dei casi la figura del concessionario e quella del fondatore del sepolcro coincidono, nel senso che il concessionario è colui risultante dall'atto di concessione, che l'ha materialmente sottoscritto, e che pertanto costituisce il fondatore del sepolcro.
2. Nel caso in cui chi intervenga materialmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione sia soggetto differente dal concessionario, lo stesso deve agire quale procuratore speciale sulla base di un mandato.

ARTICOLO 64 - DIVISIONE E SUBENTRI

1. Non è consentita l'individuazione di più soggetti concessionari, quali titolari di diritti di un'unica concessione cimiteriale, pertanto non è consentita la Divisione, cioè la determinazione di specifiche "quote" all'interno della concessione stessa.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 58, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

4. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 65 - RINUNCIA A CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE AD ANNI 99

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $\frac{1}{2x} \cdot N$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (nel caso di concessione a tempo determinato di 30 anni di durata, n. = 30. La quota è pertanto riferita a $1/2x30=1/60$ della tariffa in vigore.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 66 – RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 3° comma dell'art. 54, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia;
 - per concessioni perpetue delle aree centrali del cimitero di Galbiate, dichiarate in stato di abbandono, in misura pari al 30 % della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 67 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DI DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 5° comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 66.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 68 – AGEVOLAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE: RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE SU INVITO DELL'ENTE ADESIONE ALLA PRATICA DELLA CREMAZIONE

1. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
2. Nel caso di cui al comma precedente gli unici oneri a carico degli aventi titolo sono le marche bollate.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 69 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico (esempio ampliamento o modificazione topografica del cimitero), o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere verrà revocata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso ove possibile agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o in nuovo cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amm.ne dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 gg, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. L'avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 gg. (In questo modo si utilizzano tutti gli strumenti idonei a tutelare la posizione soggettiva dei concessionari, dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, alla partecipazione al procedimento stesso, perché solo assicurando una adeguata tutela ad essi, possono sostenersi le ragioni di pubblico interesse che portano al provvedimento di revoca, quale atto ablativo della concessione).

ARTICOLO 70 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione perpetua e a tempo determinato può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 gg dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, o morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, compete al Responsabile di Area competente, in base ad accertamento dei relativi presupposti.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
6. Il responsabile dell'Ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 71 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono:
 - Alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - Con la soppressione del cimitero, secondo quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004;
 - Con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - Per revoca di cui al precedente articolo 69.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI –

ARTICOLO 72 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi su domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione, da rilasciarsi a privati imprenditori, è subordinata al versamento di una cauzione relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori, stabilita dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Area Lavori Pubblici.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese, o quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 73 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI –

1. I singoli progetti di costruzione di Cappelle Funerarie devono ottenere l'autorizzazione ex D.Lgs 42/2004 ed il permesso di costruire, dal competente Organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia se costituita, osservate le disposizioni di cui alle normative nazionali e regionali in materia cimiteriale e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei livelli dei loculi sia interrati che fuori terra. Tale numero di livelli non potrà essere superiore a 5 fuori terra e 3 interrati, e non potrà determinare in ogni caso un'altezza di gronda superiore a quella esistente nei singoli cimiteri.
3. Ogni altro manufatto privato (ivi compreso i sepolcreti e le tombe a terra) sarà autorizzato dal Responsabile del l'Area Edilizia Privata, il quale valuterà i seguenti parametri:
 - Dimensioni in pianta pari a 0,75 x 2,25 m – h= 0,70 m);
 - Distanza fra le singole costruzioni pari a 25/30 cm;
 - Altezza della Lapide verticale non superiore ad 1,40 metro dal piano della lapide orizzontale che a sua volta non potrà avere altezza superiore a cm 20 dal piano di calpestio del viale;
 - Altezza dell'eventuale Cippo non superiore a 1,40 m dal piano della lapide orizzontale.
4. È fatto divieto di installare su lapidi essenze arboree e/o arbustive che possono creare pregiudizi ai sepolcri interrati.
5. Qualsiasi tipo di sepoltura non deve avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, che potrà richiedere il parere della Commissione Ambientale Comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata dai soggetti a cui il presente articolo affida la responsabilità secondo il tipo di autorizzazione.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori, che non potrà essere superiore ad un anno per le cappelle funerarie e a 6 mesi per le altre costruzioni, di cui al precedente art. 72.

ARTICOLO 74 - RESPONSABILITA'

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 72, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 75 - RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. I materiali di risultato dello scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti presso le discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 76 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 77 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile competente.

ARTICOLO 78 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Comune, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 79 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici relativamente ai sepolcreti e alle tombe a terra, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte degli organi preposti, dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale – Area lavori pubblici o Area edilizia privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 72 e 74.

ARTICOLO 80 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale operante nei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì, detto personale è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 81 - FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18/6/1931 N. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 82 - DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 83 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno di un cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "delle Personalità Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 84 - MAPPA

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
4. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

ARTICOLO 85 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 86 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui alla normativa vigente, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 87 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura, di cui all'art. 86.

ARTICOLO 88 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 89 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 90 – CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 91 - SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio.

ARTICOLO 92 - TARIFFE

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

ARTICOLO 93 - NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (Supp. ord. alla G.U. n° 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. N. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 (G.U. N. 158 del 8 luglio 1993), ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10 (G.U. n° 192 del 19 agosto 1998), nonché alla normativa regionale: n.33 del 30/12/2009 e n. 6 del 09/11/2004.
2. Le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento saranno vagliate dal Sindaco caso per caso e motivate con proprio atto.